

# FEDERAZIONE ITALIANA GIUOCO CALCIO

00198 ROMA – VIA GREGORIO ALLEGRI, 14

## CORTE DI GIUSTIZIA FEDERALE

IV<sup>a</sup> SEZIONE

Calcio Femm. – Calcio a 5 – SGS – Settore Tecnico

### COMUNICATO UFFICIALE N. 292/CGF

(2011/2012)

#### TESTI DELLE DECISIONI RELATIVE AL

COM. UFF. N. 190/CGF – RIUNIONE DEL 14 MARZO 2012

#### 1° COLLEGIO

Prof. Mario Serio – Presidente; Dr. Ivan De Musso, Dr. Vito Giampietro – Componenti; Dr. Raimondo Catania – Rappresentante dell’A.I.A.; con l’assistenza dell’Avv. Fabio Pesce in attività di Segreteria.

**1) RICORSO DELL’A.S.D. ACIREALE CALCIO A 5 AVVERSO LA SANZIONE DELLA SQUALIFICA PER 3 GIORNATE EFFETTIVE DI GARA INFLITTE AL CALCIATORE SALOMAO ADRIANO ROBERTO SEGUITO GARA CASTRO FROSINONE FUTSAL/ACIREALE CALCIO A 5 DEL 18.2.2012** (Delibera del Giudice Sportivo presso la Divisione Calcio a Cinque – Com. Uff. n. 527 del 22.2.2012)

Con il provvedimento impugnato è stata comminata la sanzione disciplinare della squalifica per 3 giornate di gara nei confronti del calciatore Adriano Roberto Salomao perché nel corso della partita A.S.D. Castro Frosinone Futsal/A.S.D. Acireale Calcio a 5 del 18.2.2012 colpiva con una gomitata un avversario a gioco fermo.

Con il reclamo la società ricorrente contesta il carattere violento della condotta del proprio calciatore che ha determinato il Giudice di primo grado a comminare la sanzione disciplinare di 3 giornate di gara ai sensi dell’art. 19, comma 4, lett. b) C.G.S., atteso che “lo stesso Arbitro dell’incontro, indicando nel referto i motivi dell’espulsione del Salomao, non fa nessun riferimento ad alcun gesto posto in essere con violenza”, per cui la condotta del giocatore avrebbe dovuto essere qualificata “antisportiva” ed, in applicazione della lett. a) del comma 4 dello stesso art. 19 la squalifica non avrebbe dovuto superare le 2 giornate. Nel reclamo si mette poi in evidenza la sproporzione, e quindi l’iniquità, della sanzione disciplinare applicata nei confronti del calciatore Salomao a confronto della sanzione di 2 giornate di gara inflitte al calciatore De Araujo Gustavo (del Frosinone) espulso dal campo nello stesso incontro “per aver reagito ad un colpo subito, colpendo con entrambe le mani al volto un avversario”.

Il reclamo non merita accoglimento.

La tesi secondo la quale il Giudice Sportivo avrebbe dovuto applicare l’art. 19, comma 4, lett. a) anziché la lett. b) non trova riscontro probatorio fattuale nel referto arbitrale che riferisce di “gomitata al volto a gioco fermo”. La ricostruzione della dinamica dell’accaduto fatta dalla società ricorrente è suggestiva ma, come detto, in contrasto con i documenti ufficiali. Appare indubbio che una gomitata (tanto più a gioco fermo) costituisca atto di violenza e conseguentemente corretta la misura della sanzione disciplinare inflitta della squalifica per tre giornate di gara.

L’iniquità della minore squalifica (2 giornate) comminata al calciatore De Araujo si basa presumibilmente sul carattere reattivo della condotta ad un colpo subito (così come attestato dal referto arbitrale), cioè come reazione ad una provocazione che svolge il ruolo di circostanza attenuante del comportamento stesso e, dunque, della diversa entità della sanzione disciplinare.

Pertanto, anche sotto il profilo comparativo la decisione del Giudice Sportivo appare corretta.

Per questi motivi la C.G.F. respinge il ricorso come sopra proposto dall'A.S.D. Acireale Calcio a 5 di Acireale (Catania) e dispone addebitarsi la tassa reclamo.

**2) RICORSO DELL'A.S.D. F.LLI CAMBISE CALCIO A 5 AVVERSO LA SANZIONE DELLA SQUALIFICA FINO AL 31.3.2014 INFLITTA AL CALCIATORE LOBENE CESIDIO SEGUITO GARA REAL DEM MONTESILVANO/F.LLI CAMBISE CALCIO A 5 DEL 25.2.2012 (Delibera del Giudice Sportivo presso la Divisione Calcio a Cinque – Com. Uff. n. 545 del 25.2.0211)**

L' A.S.D. F.lli Cambise Calcio a 5, militante nel Campionato di Serie B, ricorre a questa Corte, nell'interesse del suo calciatore Lobene Cesidio squalificato dal Giudice Sportivo presso la Divisione Calcio a Cinque (Com. Uff. n. 545 del 25.2.2012) fino al 31.3.2014 perchè "espulso nel corso dell'incontro Real Dem Montesilvano/F.lli Cambise del 25.2.2012 per aver ingiuriato l'arbitro, assisteva al prosieguo della gara dalla tribuna da dove profferiva ulteriori ingiurie ai direttori di gara e sputava reiteratamente contro il secondo arbitro attingendolo".

Lamenta, anche con riferimenti a precedenti giurisprudenziali riguardanti casi simili, l'eccessiva sproporzione fra gravità delle infrazioni contestate e durata della sanzione irrogata, chiedendo una congrua riduzione della stessa.

Il reclamo è fondato.

Questo collegio è dell'avviso che, per una giusta e ponderata valutazione delle responsabilità disciplinari dell'incolpato, non si possa prescindere da un raccordo con le sanzioni edittali previste dal legislatore federale per le condotte antiregolamentari al medesimo addebitate.

Orbene, dall'attenta lettura degli atti e, segnatamente, dal referto arbitrale, risulta con estrema chiarezza, che il Lobene pose in essere una duplice violazione.

La prima, costituita da più comportamenti ingiuriosi, realizzati in momenti diversi del medesimo contesto, ai danni degli ufficiali di gara, comportamenti aggravati e dalla reiterazione e dalla fraudolenza, essendosi il prevenuto aggregato ai sostenitori del sodalizio ospitante all'evidente fine di sfuggire all'identificazione.

Tale infrazione è punita dall'art. 19 comma 4, lett. a) C.G.S. con la sanzione di 2 giornate di squalifica cui vanno aggiunte, per il concorso delle circostanze aggravanti dianzi indicate, altre 2 giornate così raggiungendo il totale di quattro.

Per quanto concerne poi la seconda violazione - lancio di sputi andati a segno contro il secondo arbitro, ad espulsione avvenuta, dalla tribuna - qualificata non impropriamente come un'ipotesi di condotta violenta, la norma su mentovata al comma 4, lett. d), prevede un'ulteriore squalifica per 8 giornate.

Questa Corte tuttavia, pur non ignorando che gli organi di giustizia sportiva, peraltro non sempre conformemente, fanno rientrare il gesto dello sputo fra gli atti violenti, è però consapevole della sua atipicità derivante dalla considerazione che lo sputo non è nè teso nè idoneo a ledere l'integrità fisica del destinatario, bensì a manifestare disprezzo e dileggio nei suoi confronti.

Ciò porta a mitigare il peso della sanzione edittale contemplata per l'infrazione in parola contenendone la durata nel termine di 6 giornate.

Dal computo appena eseguito e dalla sommatoria che ne deriva non si può derogare se non in presenza di accadimenti particolarissimi ed eccezionali non rinvenibili nel caso che ne occupa.

Si impone pertanto un adeguato ridimensionamento della squalifica che appare più equo e proporzionato ridurre a 10 giornate di gara.

Per questi motivi la C.G.F. in parziale accoglimento del ricorso come sopra proposto dall'A.S.D. F.lli Cambise Calcio a 5 di Trasacco (L'Aquila), riduce la sanzione della squalifica inflitta al calciatore Lobene Cesidio a 10 giornate effettive di gara.

Dispone restituirsi la tassa reclamo.

## 2° COLLEGIO

Prof. Mario Serio – Presidente; Dr. G. Paolo Cirillo, Dr. Vito Giampietro – Componenti; Dr. Raimondo Catania – Rappresentante dell’A.I.A.; con l’assistenza dell’Avv. Fabio Pesce in attività di Segreteria.

**3) RICORSO DEL S.S.D. CIVIS COLLEFFERRO 1997 AVVERSO LA SANZIONE DELLA SQUALIFICA PER 3 GIORNATE EFFETTIVE DI GARA AL SIG. COPPOLA FABIO ED AMMENDA DI € 250,00 ALLA RECLAMANTE INFLITTE SEGUITO GARA CIVIS COLLEFFERRO 1997/LICOGEST VIBO CALCIO A 5 DEL 28.2.2012** (Delibera del Giudice Sportivo presso la Divisione Calcio a 5 – Com. Uff. n. 585 del 6.3.2012)

La società Civis Colleferro 1997, ha proposto reclamo avverso la decisione adottata dal Giudice Sportivo presso la Divisione Calcio a 5, contestando esclusivamente la sanzione della squalifica per 3 gare del signor Fabio Coppola, allenatore della squadra, che, una volta allontanato per aver ingiuriato l'arbitro, dall'esterno del terreno di gioco continuava ad impartire direttive ai propri calciatori, così come risulta dal Com. Uff. n. 585 del 6.3.2012.

La società appellante contesta che i fatti si siano svolti così come descritti e deduce che l'allenatore della squadra appena espulso si è accomodato per continuare ad assistere alla partita nella tribuna insieme ai propri familiari, distante dalla fase di gioco, e che a dare indicazioni ai giocatori sia stato probabilmente il direttore tecnico oppure il dirigente accompagnatore che erano nei pressi della panchina. Pertanto la sanzione è illegittima perché si fonda su un presupposto non accertato.

Il reclamo non è fondato.

Infatti – ad avviso della Corte - dagli atti del procedimento risulta in maniera incontrovertibile che i fatti si sono svolti così come descritti nel rapporto arbitrale e quindi sono idonei a configurare l'illecito sportivo contestato.

Va da sé che a fronte di affermazioni contrapposte quella del rapporto arbitrale costituisce fonte di prova privilegiata data la natura dell'organo da cui proviene, che in ogni caso non avrebbe avuto nessun interesse ad affermare il falso.

Si ritiene congrua ed adeguata la sanzione inflitta, anche tenendo conto dei precedenti specifici.

La mancata contestazione della pena pecuniaria inflitta alla società, in aggiunta a quella contestata della squalifica per tre giornate dell'allenatore, esime il collegio dall'affrontare il problema della sua legittimità, essendosi su tale capo della decisione formato il giudicato.

Per questi motivi la C.G.F. respinge il ricorso come sopra proposto dal S.S.D. Civis Colleferro 1997 di Colleferro (Roma) e dispone addebitarsi la tassa reclamo.

IL PRESIDENTE  
Mario Serio

**Publicato in Roma il 13 giugno 2012**

IL SEGRETARIO  
Antonio Di Sebastiano

IL PRESIDENTE  
Giancarlo Abete